

*La Ctr di Milano ha annullato l'accertamento basato sugli atti*

# Rogatorie, paletti stretti

## L'utilizzo ai fini fiscali deve essere scritto

DI GIANCARLO MARZO

**S**e nel trasmettere i documenti richiesti per rogatoria internazionale il ministero estero vieta di farne uso ai fini fiscali, l'eventuale accertamento dell'ufficio basato sugli stessi è nullo. Con la sentenza n. 4801/67/15, la Ctr di Milano ha chiarito che la violazione delle cosiddette «clausole di utilizzo» contenute nelle rogatorie internazionali determina la loro inutilizzabilità e la conseguente nullità dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate fondato sugli stessi. Ciò, a prescindere dall'eventuale «autorizzazione» della Procura italiana.

La fattispecie sottoposta all'attenzione della sezione distaccata bresciana aveva preso le mosse da un'indagine penale, nel cui ambito l'Autorità inquirente italiana aveva acquisito documentazione relativa a un contribuente italiano dal ministero pubblico svizze-

ro per rogatoria internazionale. In particolare, i dati erano stati trasmessi con la clausola di limitazione a non «farne uso per scopi di indagine o di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta» ossia, per quanto di interesse, a non farne uso a fini fiscali. Ciononostante, in seguito alla relativa autorizzazione del pubblico ministero precedente, tali dati sono stati posti alla base di una verifica fiscale nei confronti del contribuente e originato, successivamente, l'emissione del relativo avviso di accertamento. La Commissione provinciale di Brescia, pur avendo accertato la violazione della clausola di limitazione, aveva rigettato il relativo motivo di ricorso del contribuente, ritenendo che tale violazione non inficiasse la legittimità dell'autonomo atto impositivo successivamente emesso. In tale scenario, inquadrata la fattispecie in termini di eccesso di utilizzo, in violazione dell'ordinamento straniero, di dati

legittimamente acquisiti per rogatoria, la Ctr di Milano ha ineccepibilmente affermato, in ottica garantista, la loro inutilizzabilità tributaria.

Nonostante le apparenze la pronuncia appare assolutamente in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione sul noto caso della cosiddetta Lista Falciani. Diversamente dalla questione in esame, relativa alla violazione di una delle «condizioni di trasmissione» della rogatoria internazionale, la Lista Falciani, la cui pretesa illegittimità concernerebbe la violazione di un valore (il segreto bancario al tempo vigente in Svizzera) che l'Italia non tutela, era stata regolarmente trasmessa tra le amministrazioni competenti dei due paesi coinvolti (Italia e Svizzera), in applicazione della procedura di «scambio di informazioni», e legittimamente utilizzata in Italia secondo le norme procedurali interne.

La soluzione raggiunta dalla Commissione lom-

barda appare condivisibile. Considerato che le procedure di rogatoria internazionale consentono al paese destinatario di vincolare la trasmissione ad una condizione di utilizzo, infatti, riconoscere all'Autorità di uno dei due stati (procura della repubblica italiana) il superamento unilaterale di tale limitazione, si risolverebbe, come osservato dalla Commissione lombarda, nella «violazione dei principi generali della nostra civiltà giuridica ben sintetizzati nell'affermazione dell'art. 111 Cost., comma 1, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» poiché «(...) in ogni tipo di processo le prove illegittimamente acquisite non possono essere poste a fondamento del giudizio».



La sentenza sul  
sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)